



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE

Servizio Turismo, Cultura e Sport

PIANO di UTILIZZO delle PALESTRE COMUNALI di BERTINORO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1) - Disciplina d'uso

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare.

Art. 2) – Destinatari e utilizzo

1) Le palestre comunali sono destinate ad uso sportivo sia dilettantistico-amatoriale sia agonistico.

2) In particolare il concessionario, compatibilmente alle richieste, si impegna ad assegnare l'uso della palestra avuta in concessione, per i generi di sport in essa praticabili, alle società sportive locali, agli enti e comitati di promozione sportiva allo scopo di realizzare la massima diffusione della pratica sportiva come servizio sociale, nonché ad indire corsi preparatori, di avviamento e di perfezionamento delle diverse attività sportive praticabili con particolare attenzione ai giovani.

3) Il concessionario si impegna a consentire l'accesso gratuito alle attrezzature e ai servizi alle scuole del territorio, previo accordo opportunamente definito nelle sue modalità con gli organismi scolastici. La Scuola durante l'utilizzo, è responsabile di eventuali danni arrecati alle attrezzature e rimane a carico del personale addetto della scuola l'obbligo di vigilanza sugli utenti e di custodia della parte della palestra e delle attrezzature utilizzate.

4) L'Amministrazione si riserva di usufruire gratuitamente, direttamente o di concedere a terzi che ne facciano richiesta (società sportive, associazioni per il tempo libero, ecc.), l'uso della palestra anche per manifestazioni di natura non sportiva, per un numero massimo di 15 (quindici) giornate annue, garantendo, anche attraverso un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni, che tale uso non sia concomitante con impegni assunti dal concessionario.

5) Il concessionario può concedere a terzi, che ne facciano richiesta, l'uso della palestra anche per manifestazioni extrasportive, previa acquisizione di idonea documentazione di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi. Spetta al richiedente l'ottenimento della relativa autorizzazione allo svolgimento della manifestazione stessa presso il competente ufficio comunale e il rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute, nonché l'onere di provvedere all'allestimento ed alla pulizia degli spazi utilizzati. Durante l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione il richiedente si assume l'obbligo della custodia dell'immobile e delle attrezzature sportive in esso contenute.

Art. 3) – Tariffe d'uso e esenzioni

1) Per quanto riguarda le tariffe d'uso delle palestre e degli impianti sportivi e le eventuali esenzioni si fa riferimento al *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* approvato con delibera C.C. n. 34 del 15.04.2003 e alla *Politica tariffaria per gli impianti sportivi e per le palestre* approvata, ai sensi dell'art. 5 del medesimo *Regolamento*, con deliberazione GC n. 130 del 25.06.2003.

2) Le tariffe contenute in tale deliberazione ai sensi dell'art. 5 *Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e delle palestre comunali* saranno concordate periodicamente con la "Consulta dello Sport" e approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 4) - Sospensione o rinvio attività sportiva

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà.

Art. 5) – Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale e al Servizio Turismo, Cultura e Sport.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della Legge 689/91.

CAPO II – NORME D'USO DELLE PALESTRE

Art. 4) - Utilizzo ed Accesso

1) Il concessionario si impegna a rendere fruibile la palestra per un periodo minimo di apertura della stessa dalle ore 16.30 alle ore 23,00 per 6 giorni settimanali. Durante i periodi di chiusura delle scuole il concessionario potrà utilizzare e assegnare la palestra anche prima delle 16.30.

2) Il concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli orari di utilizzo della palestra, anche in vista della necessaria accensione del riscaldamento.

3) La palestra deve essere utilizzata esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.

4) I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o alla palestra.

5) Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti.

6) Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno.

Art. 5) - Orari

1) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

2) L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di norma non oltre le 23,30, fatti salvi i regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva.

Art. 6) – Impianti e attrezzature

Le società, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nella palestra.

Art. 7) - Riduzione disponibilità palestra

È vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità. In ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Servizio Turismo, Cultura e Sport.

Art. 8) – Divieti

- 1) È vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo la gestione della palestra; la sub concessione comporta la revoca dell'assegnazione.
- 2) In palestre non specialistiche è vietato giocare a calcetto, se non usando un pallone di spugna del tutto comprimibile.
- 3) È vietato fumare all'interno della palestra.
- 4) Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente.
- 5) È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno della palestra, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.
- 6) È vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti sportivi.

Art. 9) - Danni

In caso di danni provocati alla palestra o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nella palestra.

Art. 10) - Chiusura palestre

Le palestre rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dall'Amministrazione comunale, che saranno comunicati in via preventiva all'inizio dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione dell'autorità scolastica.

CAPO III – NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

[...]

CAPO IV – NORME D'USO DELLA PISCINA

[...]

Capo V – RESPONSABILITÀ

Art. 21) - Responsabilità

L'uso della palestra, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura medesima.

L'amministrazione o il gestore della palestra non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo VI – SANZIONI

Art. 22) – Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate di seguito:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00
 - art. 4, comma 4;
 - art. 7, comma 1;
 - art. 8, commi 2, 4 e 6;

art. 15 comma 2;

art. 18, commi 1, 2 e 3;

art. 20, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,

b) sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

art. 17, commi 2, 3 e 4;

art. 18, comma 4;

art. 20, commi 15, 17 e 18.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale potrà procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno della palestra e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso della palestra per un periodo minimo non inferiore a gg. 15.

La violazione degli art. 8 comma 3, art. 15 comma 3 e art. 20 comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad € 50,00 aumentate ad € 100,00 nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, più le spese di procedimento, pari in entrambi i casi ad € 3,10.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23)

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.